



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA**

Il Giudice del Lavoro dott.ssa XXXX XXXX XXXX alla udienza del
30/10/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale

ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1418/2024 RG avente ad oggetto:
“carta docente – contratto a tempo determinato”

TRA

XXXX XXXX – rappresentato e difeso dagli Avvocati ROSA DENIS, GANCI
FABIO, MICELI WALTER, RINALDI GIOVANNI, ZAMPIERI NICOLA,
MANISCALCO MARIA ed elettivamente domiciliato come indicato in ricorso
- **ricorrente**

E

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona del legale
rappresentate pro tempore – contumace

- **resistente**

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 16/07/2024 il ricorrente, come sopra in
epigrafe indicato, ha adito l’intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le
seguenti conclusioni: *“In via principale: previa eventuale disapplicazione
dell’art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell’art. 2 del DPCM
del 23 settembre 2015 e dell’art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella
parte in cui limitano l’assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a
tempo indeterminato) e/o dell’art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui
limita l’assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per
violazione delle clausole 4 e 6 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo*



determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il MIM a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 condannarsi il MIM. al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rimesse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018".



Il ricorrente espone di aver prestato servizio quale docente in virtù di contratti a termine sino al termine delle attività didattiche (30/6) negli anni meglio indicati in ricorso ovvero anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23; di non aver ricevuto in dette annualità la c.d. carta docente prevista dall'art. 1, co. 121 L. 104/2015 in quanto questa destinata solo ai docenti a tempo indeterminato; lamenta la discriminatorietà di tale previsione ai sensi dell'art. 4 Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.

Pur regolarmente raggiunto da notifica il MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.

La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dal ricorrente.

*** **

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito esposti.
2. Deve pienamente condividersi quanto affermato da altro giudice di questa Sezione (sentenza in Rg 1560/2022 del 1/2/2022) «(...) L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la "Carta elettronica" del docente allo specifico fini di "sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali". La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che per espresso disposto normativo "non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile", può essere utilizzata "per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito



del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124". In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016: sono stati individuati i "beneficiari della carta", identificandoli nei "docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari". La previsione che limita la platea dei destinatari ai soli assunti a tempo indeterminato è stata recentemente ritenuta contraria ai precetti costituzionali dal Consiglio di Stato (v. sentenza 1842/2022), venendo a creare un'ingiustificata discriminazione tra i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcun sostegno economico alla formazione. "Un tale sistema - afferma il C. di St. - collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.". Ricorrerebbe in particolare un contrasto "con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti". Ed il paradosso è ancora più evidente sol che si consideri che il sistema, che pone un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente dandogli gli strumenti per ottemperarvi, continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e



dagli strumenti di ausilio per conseguirla. Non può dubitarsi - continua il Consiglio di Stato - che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ne deriva che "il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (...) Del resto, l'insostenibilità dell'assunto, per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto". E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito quello del 23 settembre 2015, il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati", sicché "vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale" (così C.di St. sent. cit.). Il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. - come ancora puntualizzato dal C. di Stato - può essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.: mancando nella specie una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria, che agli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento pone a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1



dell'art. 63 cit.). “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal che si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato [...], così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo” (così C. di St., sent .cit.). Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea (ordinanza 10.5.2022 nella causa C-450/2021): la Corte ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente. La Corte ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che “la nozione di ‘ragioni oggettive’ richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, laddove va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto” perché ciò significherebbe pregiudicare “gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”. Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, deve affermarsi in linea generale che



anche il docente assunto a tempo determinato ha diritto a ricevere la Carta Elettronica, trovandosi in una situazione analoga a quella del docente di ruolo. Si ricorda, a questo proposito, che la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, “non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare” (v. Cass., n. 31149/2019). Nel caso di specie, i ricorrenti hanno svolto un’attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo, né il Ministero ha allegato e provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica. (...).”

3. Su punto è ora intervenuta in sede di rinvio pregiudiziale Cass. L. 29961 del 27/10/2023 secondo la quale deve concludersi che “ a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all’art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, [la Carta Docente] effettivamente spetti ed in misura piena” e così statuendo che “*La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, oltretutto fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999 (...)*”, rimanendo da approfondire la questione relativa al diritto della Carta Docente per le altre tipologie di supplenze (brevi e saltuarie).

4. Trattandosi di un emolumento non avente carattere retributivo, finalizzato alla formazione, riconosciuto nello stesso ammontare indipendentemente dalla modulazione oraria del rapporto (part time e full time) e riconosciuto anche ai “ docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati” deve continuare a ritenersi irrilevante al fine del diritto la questione della modulazione oraria del rapporto di lavoro (questione su cui espressamente Cass. 29961/2023 non si è pronunciata, vd. punto 10).



5. Alla luce di tali argomentazioni va dunque riconosciuta la c.d. carta docente prevista dall'art. 1, co. 121 L. 104/2015 risultando che il ricorrente ha lavorato negli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 con contratti fino al termine delle attività didattiche.

6. Tanto premesso, in merito alle conseguenze, questa sezione ha sempre ritenuto che l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta con il valore nominale di € 500 all'anno, utilizzabile esclusivamente per finalità formative, con l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale. Si tratta di un beneficio a destinazione vincolata, che non ha carattere retributivo, posto che la natura retributiva è esclusa espressamente dalla legge. Proprio la finalizzazione della Carta elettronica alla formazione e all'aggiornamento del personale impone di accogliere la domanda attorea di condanna del Ministero all'erogazione della Carta e alla liquidazione dell'importo annuo di € 500, versandolo esclusivamente sulla Carta.

7. Si è anche ripetutamente precisato che il Ministero provvederà ad erogare la Carta solo se ed in quanto il ricorrente risulti in servizio nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi, e ciò in ragione della considerazione che l'art. 6 del D.P.C.M. 28.06.2016 ha chiarito che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, nulla vieta che le somme dovute per gli anni pregressi si cumulino con quella da erogare all'avvio di quest'anno o degli anni futuri (v., nello stesso senso, Trib. Torino, n. 1259/2022), essendo la condanna all'emolumento condizionata al fatto che effettivamente la/il docente svolga il servizio al quale è finalizzata la formazione per il cui sostegno è emessa la carta in oggetto o comunque la pendenza del rapporto.

8. Ed invero, trattandosi, si ripete, di un emolumento non avente carattere retributivo, finalizzato alla formazione, non è possibile riconoscere



l'utilizzabilità della carta de qua al di fuori della prestazione di servizio o della sussistenza del rapporto di lavoro, posto che si finirebbe per consentire un'utilizzazione, seppur vincolata ad alcuni beni e servizi, svincolata da qualunque fine formativo.

9. Anche questo punto è stato confermato dalla S.C. che con la sentenza 29961/2023 ha statuito che ai predetti docenti incaricati di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999 *“ ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”*

10. Per conto ha precisato la S.C. ai docenti sopra indicati *“ ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”*.

11. Risultando il ricorrente in ruolo dal 01/09/2023 va dunque riconosciuta la c.d. carta docente prevista dall'art. 1, co. 121 L. 104/2015 in forma specifica.

12. Conclusivamente, con le precisazioni di cui sopra, accertato il diritto del ricorrente a godere del beneficio della Carta elettronica per gli anni indicati



in ricorso ovvero anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, il Ministero resistente deve essere condannato a porre in essere tutti gli adempimenti a tal fine necessari, con interessi o rivalutazione come sopra indicato dalla S.C.

13. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 1.100,00 - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 147/22 per le controversie di lavoro, scaglione € 1.100,01- 5.200, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce), dei contrasti giurisprudenziali (come risultanti in atti), aumentato del 30% ex art. 1, comma 1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2017 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione in quanto consentono la ricerca dei documenti allegati.

14. Non rinvia questa Giudice ragioni per compensare le spese di lite in ragione della novità della questione trattata, atteso che la decisione della CGUE è del maggio 2022 e la presente causa è stata introdotta il 16/7/2024, e che nell'affrontare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, co. 2, c.p.c. come da ultimo modificato dall'art. 13, co. 1, d.l. 132/2014 conv. mod. legge 162/2014 la Corte Costituzionale ha rilevato che l'assoluta novità della questione «è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza» (C. Cost. 77/2018) mentre nel caso in esame all'epoca del deposito del ricorso e ancora più della decisione, era già intervenuta CGUE 2022 (maggio) e CdS pubblicata il 16/3/2022 senza che il Ministero abbia inteso modificare la propria azione e quindi dando vita al presente contenzioso. Né l'intervento del S.C. 29961/2023 ha introdotto mutamenti significativi.

15. Il ricorrente ha dichiarato di essere esente dal contributo unificato per ragioni di reddito.

P.Q.M.

Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:



1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici indicati in ricorso (anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23), usufruendo dell'importo di € 500 annui tramite "Carta elettronica" e condanna il Ministero dell'Istruzione all'adozione d'ogni atto necessario per consentirne il godimento nei termini di cui alla parte motiva, con interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;

2) Condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.100,00 + 30% (ex comma 1 bis dell'art. 1 DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi anticipatari.

Venezia, all'udienza del 30/10/2024

Il Giudice

Dott.ssa XXXX XXXX

